



**Università
degli Studi
di Palermo**

RASSEGNA NORMATIVA
NOVEMBRE/DICEMBRE 2022

Direzione Generale

**Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,
Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo**

Redazione e impaginazione: Fabio Brucato - Giovanni D'Acquisto



NORMATIVA

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 21 SETTEMBRE 2022](#) - Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di servizio. (GU Serie Generale n.256 del 02-11-2022).

[MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 2 SETTEMBRE 2022](#) - Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione. (GU Serie Generale n.256 del 02-11-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE N. 1167 DEL 11-10-2022](#) - Ulteriore differimento del termine per l'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240 del 2010, a valere sulle risorse del piano straordinario 2020 attribuite con il D.M. 83/2020 e il D.M. 856/2020 - Pubblicato il 03/11/2022.

[INPS - CIRCOLARE N° 125 DEL 04-11-2022](#) - Istruzioni operative per l'utilizzo del canale telematico TFS. Precisazioni sull'avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR.

[CORTE DEI CONTI - MEMORIA DELLA CORTE DEI CONTI SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DEF 2022](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° SETTEMBRE 2022, N. 166](#) - Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 20 LUGLIO 2022, N. 170](#) - Regolamento recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. (GU Serie Generale n.261 del 08-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2022.

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - DECRETO 13 SETTEMBRE 2022](#) - Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (GU Serie Generale n.261 del 08-11-2022).

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 SETTEMBRE 2022](#) - Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022. (GU Serie Generale n.263 del 10-11-2022).

[DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173](#) - Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2022.

[LEGGE COSTITUZIONALE 7 NOVEMBRE 2022, N. 2](#) - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. (GU Serie Generale n.267 del 15-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2022.



NORMATIVA

[AGID – AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Regolamento](#) - Approvazione della nuova circolare riguardante i pareri di congruità tecnico-economica resi da AgID ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.), ex art. 14-bis, comma 2, lettere f) e g).

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 29 SETTEMBRE 2022](#) - Assegnazione delle risorse a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. (GU Serie Generale n.268 del 16-11-2022)

[AGENZIA DELLE ENTRATE](#) - Aggiornamento delle "Regole tecniche" (versione 2.2) relative alla Fatturazione elettronica europea, in vigore dal 16 novembre 2022, a seguito del rilascio della Autumn Release della norma europea EN16931.

[LEGGE 17 NOVEMBRE 2022, N. 175](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU Serie Generale n.269 del 17-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2022.

[MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 18 OTTOBRE 2022](#) - Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile. (GU Serie Generale n.269 del 17-11-2022).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144](#) - Testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022), coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 (stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (GU Serie Generale n.269 del 17-11-2022).

[DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176](#) - Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022.

[MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DECRETO 16 SETTEMBRE 2022](#) - Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager». (GU Serie Generale n.271 del 19-11-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - COMUNICATO](#) - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori da finanziare nell'ambito del PNRR. (GU Serie Generale n.272 del 21-11-2022).

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - DECRETO 22 SETTEMBRE 2022](#) - Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2022).



NORMATIVA

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE – COMUNICATO](#) - Revisione dei regolamenti in merito all'esercizio dei poteri dell'ANAC di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016. (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2022).

[MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - COMUNICATO](#) - Modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione. (GU Serie Generale n.273 del 22-11-2022).

[ONU – GENERAL ASSEMBLY](#) - The right to privacy in the digital age - Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 16 GIUGNO 2022 - Attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163. Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.](#) (Decreto n. 567/2022). (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 16 GIUGNO 2022 - Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria.](#) (Decreto n. 568/2022). (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-DECRETO 16 giugno 2022 Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-42 - Medicina veterinaria.](#) (Decreto n. 569/2022). (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022)

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 16 GIUGNO 2022 - Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2021, n. 163. Disciplina transitoria della classe LM-13 - Farmacia e farmacia industriale.](#) (Decreto n. 570/2022). (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 28 SETTEMBRE 2022 - Autorizzazione della sperimentazione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo «GonaCon».](#) (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022).

[MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 12 OTTOBRE 2022](#) - Modalità di partecipazione del registro delle imprese italiano al sistema europeo di interconnessione dei registri di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, in conformità alle previsioni del regolamento (UE) 2021/1042, allegato, punto 15, nonché con riferimento all'interscambio dei dati di cui all'ottavo comma dell'articolo 2508-bis del codice civile. (GU Serie Generale n.274 del 23-11-2022).

[ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO](#) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2022).



NORMATIVA

[MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - COMUNICATO](#) - Entrata in vigore della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019. (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO MINISTERIALE N. 1098 DEL 23-09-2022](#) - Definizione dei requisiti dei titoli delle modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di Tecnologi a tempo indeterminato” di cui all’art. 14, comma 6-vicies della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022. Pubblicato il 23/11/2022.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO DIRETTORIALE N. 505 DEL 25-11-2022](#) - Avviso pubblico per la selezione di risorse professionali idonee allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione, al management e alla rendicontazione di progetti di ricerca e partnership europee, ERA-Net, CSA, Bandi transnazionali. Pubblicato il 28/11/2022.

[MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 LUGLIO 2022, N. 180](#) - Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi. (GU Serie Generale n.279 del 29-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022.

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 OTTOBRE 2022](#) - Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni - esercizio finanziario 2022. (GU Serie Generale n.279 del 29-11-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 8 SETTEMBRE 2022, N. 183](#) - Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista. (GU Serie Generale n.280 del 30-11-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2022.

[MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE - DECRETO 18 NOVEMBRE 2022](#) - Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie. (GU Serie Generale n.280 del 30-11-2022).

[TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 2022, N. 144](#) - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2022). (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 42).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO DIRETTORIALE N. 1925 DEL 30-11-2022](#) - Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria.



NORMATIVA

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 SETTEMBRE 2022, N. 189](#) - Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e delle misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale. (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2022.

[MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- DECRETO 20 OTTOBRE 2022](#) - Modalità di funzionamento del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico». (GU Serie Generale n.289 del 12-12-2022).

[MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 13 DICEMBRE 2022](#) - Modifica del saggio degli interessi legali. (GU Serie Generale n.292 del 15-12-2022).

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 OTTOBRE 2022](#) - Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2022).

[AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMUNICATO](#) - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca - 2019/2021. (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 30 SETTEMBRE 2022](#) - Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina. (GU Serie Generale n. 298 del 22-12-2022).

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - DECRETO 6 OTTOBRE 2022](#) - Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche (GU Serie Generale n.299 del 23-12-2022).

[MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 14 DICEMBRE 2022](#) - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I di nuove sostanze psicoattive. (GU Serie Generale n.300 del 24-12-2022).

[ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO](#) - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU Serie Generale n.300 del 24-12-2022).



NORMATIVA

[PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DECRETO 30 SETTEMBRE 2022](#) - Autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione a bandire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9° corso-concorso). (GU Serie Generale n.301 del 27-12-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - COMUNICATO](#) - Definizione dei requisiti, dei titoli e delle modalita' delle procedure concorsuali per le assunzioni di tecnologi a tempo indeterminato. (GU Serie Generale n.301 del 27-12-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 5 LUGLIO 2022](#) - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13. (Decreto n. 651/2022). (GU Serie Generale n.302 del 28-12-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 5 LUGLIO 2022](#) - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42. (Decreto n. 652/2022). (GU Serie Generale n.302 del 28-12-2022).

[AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO - Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI](#) - articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (GU Serie Generale n.302 del 28-12-2022).

[DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.](#) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022. Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022.

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 5 LUGLIO 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46.](#) (Decreto n. 653/2022). (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022).

[MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 5 LUGLIO 2022 - Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51.](#) (Decreto n. 654/2022). (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022).

[LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.](#) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43). Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023.

[DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200 - Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.](#) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022). Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2022.



GIURISPRUDENZA

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. IV - SENTENZA DEL 2 NOVEMBRE 2022, N. 14316](#)

Abilitazione scientifica nazionale - parametro quantitativo - titoli posseduti fra quelli scelti dalla Commissione.

È legittimo il diniego di abilitazione allorché sussistano solo 2 titoli sui 7 previsti dalla Commissione, mancando, in tal caso, una delle due tassative condizioni che, ai sensi dell'art. 6 del DM 120/2016, devono sussistere affinché la Commissione attribuisca l'abilitazione, vale a dire l'accertamento sul possesso di "almeno tre titoli tra quelli scelti dalla commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5".

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI, 8 NOVEMBRE 2022](#) - PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MUR RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI, APPROVATO CON DECRETO 22 OTTOBRE 2004, N. 270, DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA".

[CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA DEL 3 NOVEMBRE 2022, N. 9588](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - Accesso difensivo ex art. 24 comma 7 L. 241/99.

La III Sezione del Consiglio di Stato ribadisce quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4/2021: "La pubblica amministrazione detentrica del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere alcuna ultronea valutazione sulla influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione o allo stesso giudice amministrativo nel giudizio di accesso".

[T.A.R. VENETO, VENEZIA - SENTENZA DEL 3 NOVEMBRE 2022, N. 1693](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - segreti in ambito lavorativo (DVR).

Discostandosi da Cons. Stato n. 1336/2021, il T.A.R. afferma che il DVR di una società di diritto privato esercente un pubblico servizio è ostensibile ai sensi della Legge 241/90, trattandosi di un documento afferente ad "un'attività di pubblico interesse" ex art. 22, comma 1, lett. e) L. 241/90, atteso che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è attività connessa e strumentale alla gestione del servizio pubblico in quanto incide sulla possibilità di assicurarne la necessaria continuità.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA DEL 3 NOVEMBRE 2022, N. 9567](#)

Appalti pubblici: la disciplina dell'accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013) si applica anche agli atti delle procedure di gara.

La disciplina dell'accesso civico generalizzato ex d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), si applica



GIURISPRUDENZA

anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, fermi i divieti, temporanei e/o assoluti, stabiliti dall'art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), e salva la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, a tutela degli ivi indicati interessi-limite, pubblici e privati, nel bilanciamento fra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (riforma TAR Puglia, sez. I, sent. n. 36/2022). V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020, e sez. V, sent. n. 6009/2020.

[T.A.R. LAZIO, SEZ. V – SENTENZA DEL 4 NOVEMBRE 2022, N. 14389](#)

Giustizia amministrativa – Appalti pubblici – Inammissibilità – Motivi di ricorso.

Sono inammissibili i motivi di ricorso definiti “a catena”, profilati, cioè, dal concorrente collocato in posizioni più arretrate in graduatoria, per effetto dello scorrimento della stessa, che, sia pure avvenuto a seguito della favorevole definizione del contenzioso, non costituisce l'esito di una rinnovata ponderazione degli interessi nonché di un'acquisizione di nuovi elementi fattuali. Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, gli operatori economici (non solo i secondi classificati, ma anche i concorrenti graduati in posizioni ulteriori) sono, infatti, onerati a dedurre eventuali vizi da cui possa derivare loro un “effetto utile”, anche di ordine strumentale alla riedizione dell'intera procedura, entro il termine di 30 giorni, decorrente dal momento in cui essi ne abbiano avuto conoscenza, o avrebbero potuto averne conoscenza adoperando l'ordinaria diligenza. Laddove, invece, a proporre ricorso sia un diverso operatore, il quale ottenga l'annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale, l'impresa terza rimasta in gara può far valere vizi di legittimità propri della sola rinnovata aggiudicazione e non degli atti precedenti, atteso che il nuovo provvedimento di aggiudicazione ha quale presupposto gli atti di gara ormai inoppugnabili. In una fattispecie successiva tra moduli societari, per intervenuta ristrutturazione della compagine associativa, sono ammissibili le vicende modificative di tipo soggettivo anche nella fase pubblicistica dell'aggiudicazione, antecedente la stipula privatistica contrattuale. Diversamente opinando, si andrebbe a vulnerare, senza alcuna valida ragione giustificativa, la naturale vocazione imprenditoriale dei soggetti partecipanti alle gare pubbliche nonché l'essenza stessa dell'attività imprenditoriale, in espresso contrasto, peraltro, con il principio di tassatività delle cause di esclusione, normativamente scandite nell'art. 80 del codice dei contratti.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II - SENTENZA DEL 4 NOVEMBRE 2022, N. 9682](#)

Processo amministrativo: è inammissibile l'appello che non contiene specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., è inammissibile il ricorso in appello che si limiti a riproporre i motivi dedotti nel giudizio di primo grado, senza muovere «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata» (dichiara in parte improcedibile e in parte inammissibile l'appello avverso TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 8174/2022). V. anche CdS, sez. III, sent. n. 961/2016, e sez. VII, sent. n. 8069/2022.

[CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, N. 9760](#)

L. 241/90 – accesso ai documenti amministrativi.

E' legittimo il diniego di un'istanza di accesso ex L. 241/90 con cui si chiede ad una



GIURISPRUDENZA

stazione appaltante la documentazione atta a comprovare che l'appaltatore, nell'esercizio della sua capacità organizzativa, è in grado di mettere a disposizione della commessa il personale necessario senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, trattandosi di informazioni non immediatamente evincibili da documenti esistenti.

[CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, N. 1150](#)

Processo amministrativo: ricorso inammissibile se il pregiudizio lamentato è meramente eventuale.

In tema di processo amministrativo, l'interesse al ricorso deve sussistere sia al momento dell'introduzione del gravame sia al momento della decisione e deve possedere il requisito dell'attualità, il quale difetta allorché l'emanazione del provvedimento contestato non sia di per sé idonea ad arrecare alcuna lesione, né sia certo che questa si verificherà in un secondo momento (fattispecie riguardante l'impugnazione, da parte di un'impresa, di un permesso di costruire, rilasciato a un'impresa concorrente, per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante) (conferma TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 994/2020).

[CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 7 NOVEMBRE 2022, N. 224](#)

Previdenza: sono incostituzionali gli artt. 3, comma 8, l. 297/1982 e 24 l. 413/1984, là dove non consentono di neutralizzare il prolungamento contributivo che comporti una diminuzione della pensione di vecchiaia del lavoratore marittimo.

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost. - l'art. 3, comma 8, della l. 29 maggio 1982, n. 297 («Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica»), in combinato disposto con l'art. 24 della l. 26 luglio 1984, n. 413 («Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi»), là dove non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dal medesimo art. 24 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando tale prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati.

[T.A.R. NAPOLI, SEZ. I – SENTENZA DEL 9 NOVEMBRE 2022, N. 7202](#)

Sulle conseguenze del malfunzionamento del sistema in caso di gara telematica.

Qualora la gara si svolga con modalità telematiche e si verifichi un malfunzionamento del sistema informatico, che renda sostanzialmente impossibile la trasmissione della domanda di partecipazione alla gara stessa, la stazione appaltante è tenuta a disporre la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 10 marzo 2022, n. 571; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 10 giugno 2021, n. 3923; Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2021, n. 2261; Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2020, n. 7352.



GIURISPRUDENZA

[CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. VIII – 10 NOVEMBRE 2022](#)

Appalti pubblici: le precisazioni della Corte di giustizia sui documenti di gara unici europei che devono essere forniti dalle società in nome collettivo prive di personalità giuridica.

L'art. 59, § 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con gli artt. 2, § 1, punto 10, e 63 di tale direttiva nonché con l'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, dev'essere interpretato nel senso che un'impresa comune, la quale, senza essere una persona giuridica, assume la forma di una società disciplinata dalla normativa nazionale di uno Stato membro, è iscritta nel registro di commercio di quest'ultimo, può essere stata costituita in modo tanto temporaneo quanto permanente e i cui soci sono tutti attivi sul suo stesso mercato e solidalmente responsabili della buona esecuzione degli obblighi da essa contratti, deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice soltanto il proprio documento di gara unico europeo (DGUE) quando intenda partecipare, individualmente, ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico o presentare un'offerta se dimostra di poter eseguire l'appalto di cui trattasi utilizzando unicamente il proprio personale e il proprio materiale. Se, invece, per l'esecuzione di un appalto pubblico, tale impresa comune considera di dover fare appello alle risorse proprie di taluni soci, si deve ritenere che essa faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti, ai sensi dell'art. 63 della direttiva 2014/24, e deve allora presentare non soltanto il proprio DGUE, ma anche quello di ciascuno dei soci sulle capacità dei quali intende fare affidamento.

[CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. II - 10 NOVEMBRE 2022](#)

Concorrenza: la nozione di «prove rilevanti» ex art. 5, § 1, primo comma, direttiva 2014/104/UE comprende anche i documenti che una parte può dover creare mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.

L'art. 5, § 1, primo comma, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che il riferimento ivi contenuto agli elementi di prova rilevanti nel controllo del convenuto o di un terzo comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante l'aggregazione o la classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, nel rigoroso rispetto dell'art. 5, §§ 2 e 3, di tale direttiva, che impone ai giudici nazionali aditi di limitare la divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.



GIURISPRUDENZA

[CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA DEL 10 NOVEMBRE 2022, N. 33108](#)

Lavoro - Corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità - Prova del pagamento delle somme richieste.

Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria.

[T.A.R. SARDEGNA, CAGLIARI - SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2022, N. 757](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - Diritto alla riservatezza (Dati personali semplici).

La coniuge legalmente separata a cui è stato ridotto l'assegno di mantenimento sul presupposto della necessità del marito di far fronte alle spese di assistenza di sua madre ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di ottenere dall'Inps l'estratto conto riepilogativo della pensione e delle indennità a qualunque titolo percepite dalla suocera nel periodo di riferimento.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - SENTENZA DELL' 11 NOVEMBRE 2022, N. 9914](#)

Processo amministrativo: se la sentenza gravata si fonda su autonome rationes decidendi, tutte nel senso del rigetto della domanda, basta che una di esse sia confermata per rendere inutile l'esame dei motivi contro gli altri capi.

In tema di processo amministrativo: a) qualora la sentenza gravata si basi su una pluralità di motivi, ciascuno dei quali di per sé sufficiente a sostenerla, in quanto fondato su specifici e autonomi presupposti logico-giuridici, la mancata impugnazione di uno di essi comporta l'inammissibilità dell'appello; b) qualora la sentenza gravata si fondi su autonome rationes decidendi, tutte convergenti nel senso della reiezione della domanda, è sufficiente che una di esse sia confermata per rendere inutile l'esame dei mezzi di impugnazione che contestano gli ulteriori capi (dichiara inammissibili gli appelli avverso TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 1085/2016). V. anche Cass. civ., sez. lav., ord. n. 21800/2021, e sez. III, ord. n. 6854/2018; CdS, sez. III, sent. n. 548/2022.

[T.A.R. LAZIO, SEZ. II - SENTENZA DELL' 11 NOVEMBRE 2022, N. 14797](#)

Concorsi pubblici: se il candidato ha ommesso di indicare un titolo posseduto e ciò determina una situazione di incertezza facilmente superabile, la P.A. deve attivare il soccorso istruttorio.

In tema di concorsi pubblici, qualora nella domanda di partecipazione il candidato abbia ommesso di indicare un titolo, pur posseduto, e ciò determini una situazione di incertezza facilmente superabile, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). V. anche CdS, sez. V, sent. n. 7975/2019, e TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 416/2022.



GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA DEL 14 NOVEMBRE 2022, N. 9954](#)

Procedimento amministrativo: la P.A. non può ignorare le osservazioni presentate dal privato a seguito del preavviso di rigetto.

In tema di procedimento amministrativo, l'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), impone all'Amministrazione non soltanto di enunciare compiutamente nel preavviso i motivi che giustificano il rigetto dell'istanza, ma altresì di integrarli nella successiva determinazione finale (scilicet, ove ancora negativa) alla luce delle osservazioni presentate dall'interessato, pur senza essere tenuta a confutarle in maniera analitica (fattispecie riguardante il diniego di una concessione edilizia in sanatoria) (riforma TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, sent. n. 74/2019). V. anche CdS, sez. III, sent. n. 6722/2019, e sez. IV, sent. n. 6770/2022; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 431/2021.

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III - SENTENZA DEL 14 NOVEMBRE 2022, N. 14822](#)

Art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 - Stabilizzazione dei ricercatori a tempo determinato.

L'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, dichiaratamente volto al superamento del precariato del ceto impiegatizio nelle pubbliche amministrazioni, mal si attaglia ad un settore, quale quello universitario, governato da specifiche regole di reclutamento e di disciplina del rapporto d'impiego, che risultano espressamente ritagliate per tener conto dell'elevato livello di qualificazione richiesta per la copertura dei ruoli, nonché funzionali a scandire il progredire della carriera universitaria in ragione della sussistenza di una serie di presupposti, requisiti e positive verifiche (riguardanti l'attività didattica, la ricerca e più in generale il corredo curricolare). Pertanto, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la specificità del rapporto d'impiego dei ricercatori universitari a tempo determinato, anche tenuto conto della sua attrazione nell'alveo del pubblico impiego non contrattualizzato, risulta ontologicamente incompatibile con l'applicazione di una misura di tipo sostanzialmente emergenziale, indirizzata alla stabilizzazione del personale precario alle dipendenze dell'Amministrazione in regime di diritto pubblico contrattualizzato.

[T.A.R. SICILIA, SEZ. I - SENTENZA DEL 14 NOVEMBRE 2022, N. 3196](#)

Appalti pubblici: è legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che non ha riscontrato la richiesta del RUP di confermare la validità dell'offerta economica presentata.

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa concorrente che non abbia riscontrato la richiesta, trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata dal responsabile unico del procedimento, di confermare espressamente, nel termine ivi indicato, la validità dell'offerta economica presentata.

[T.A.R. ABRUZZO, SEZ. I - SENTENZA DEL 15 NOVEMBRE 2022, N. 407](#)

Processo amministrativo: la sentenza priva della sottoscrizione del presidente e dell'estensore è affetta da nullità radicale.



GIURISPRUDENZA

Ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c., applicabili al processo amministrativo in forza dell'art. 39 c.p.a., la sentenza che sia priva della sottoscrizione del presidente e dell'estensore, componenti il collegio giudicante, è inficiata da nullità radicale, la quale può essere fatta valere in ogni tempo sia mediante un'azione di accertamento negativo sia mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (dichiara la nullità di TAR Abruzzo, sent. n. 551/2021).

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III STRALCIO – SENTENZA DEL 16 NOVEMBRE 2022, N. 15098](#)

Ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso - Autonomia del giudizio cautelare da quello di cognizione.

Deve essere ribadita la regola – suscettibile di applicazione anche nel caso di specie – per cui la mera ammissione con riserva per effetto di una pronuncia cautelare (per sua natura interinale e provvisoria) non consenta, di per sé, di ritenere consolidata la posizione asseritamente derivata dall'aver intrapreso il corso di studi ambito, tanto più in una vicenda come quella in esame in cui il ricorso è stato presentato da un numero davvero considerevole di candidati (almeno 50) con posizioni del tutto disomogenee. In tal senso militano anche alcune importanti pronunce del giudice di appello il quale ha ribadito la posizione già espressa con la sentenza della sesta sezione n. 531/2022 (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2304; idem, 20 aprile 2022, n. 2973). Nelle predette decisioni il Consiglio di Stato ha osservato che dall'ammissione con riserva non può derivare il consolidamento della posizione dei candidati, in quanto il processo cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell'ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l'eventuale sospensione del provvedimento impugnato – destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione – possa determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell'impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 12).

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - SENTENZA DEL 16 NOVEMBRE 2022, N. 10089](#)

Processo amministrativo: la sentenza che annulla un decreto ministeriale produce effetti erga omnes.

Nel processo amministrativo, la sentenza di annullamento produce effetti erga omnes, anziché solo inter partes, limitatamente al suo contenuto dispositivo-cassatorio, allorché concerna: a) un regolamento; b) un atto plurimo inscindibile; c) un atto plurimo scindibile, se il ricorso è accolto per un vizio comune alla posizione di tutti i destinatari; d) un atto che provvede unitariamente nei confronti di un complesso di soggetti (fattispecie riguardante l'annullamento di decreti ministeriali) (dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, l'appello avverso TAR Lazio, sez. III, sent. n. 9914/2017). V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 5868/2022, sez. II, sent. n. 2601/2022, e sez. VII, sent. n. 1083/2022.



GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VII - SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2022, N.10111](#)

Giustizia amministrativa - Avvocatura dello Stato – Università – Notificazione.

Agli enti pubblici autonomi, nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato bensì quello facoltativo o autorizzato, sono inapplicabili le regole del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e della domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziari (art. 144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato. Pertanto, è nulla la notifica del ricorso ad una Università, ove effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

[CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. IV CIVILE \(LAVORO\) - SENTENZA del 17 NOVEMBRE 2022, N. 33979](#)

Pubblico impiego: la contestazione di un illecito disciplinare può fondarsi anche solo sugli atti del processo penale.

In tema di pubblico impiego, l'Amministrazione datrice di lavoro può valutare autonomamente gli atti del processo penale e ritenere che essi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni e indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al dipendente. V. anche Cass. civ., sez. lav., sent. n. 209/2017.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI -SENTENZA DEL 18 NOVEMBRE 2022, N. 10185](#)

Processo amministrativo: l'omesso deposito di copia della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità dell'appello.

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 94 c.p.a., l'omesso deposito, nel termine di trenta giorni dall'ultima notificazione del ricorso in appello, di una copia (non necessariamente autentica) della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del gravame (dichiara inammissibile l'appello avverso TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 150/2016). V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 4520/2022.

[CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 21 NOVEMBRE 2022, N. 233](#)

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la legge della Sicilia che autorizza l'impiego di una quota del fondo sanitario per restituire il prestito statale finalizzato al rientro dal disavanzo sanitario.

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. - la legge della Regione Siciliana (n. 3/2016) che autorizza l'impiego di una quota del fondo sanitario per finanziare le quote residue del prestito ottenuto dallo Stato in vista del rientro dal disavanzo sanitario. V. anche Corte cost., sent. n. 184/2022.

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III SENTENZA DEL 21 NOVEMBRE 2022, N. 15396](#)

Stabilizzazione a tempo indeterminato dei ricercatori a tempo determinato - art. 20 del d.lgs. n. 75/2017.

La normativa di cui all'art. 20 del D.Lgs n° 75 del 2017 non trova applicazione ai ricercatori universitari. Il dettato normativo è sufficientemente eloquente laddove prevede che "il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della Legge 9 maggio 1989, n° 168, e successive modificazioni ed integrazione, tenuto



GIURISPRUDENZA

conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n° 421." La norma valorizza l'assoluta specialità della disciplina che regola l'ambito dei rapporti e collaborazioni in ambito universitario. Tale peculiarità è stata considerata, poi, dalla stessa legge (d.lgs 75/2017) che, proprio nel riferirsi al rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari, all'art. 22, comma 16, si è premurato di richiamare in maniera espressa, con riguardo a tale ultima categoria, sia i ricercatori assunti a tempo determinato che quelli in ruolo. E' evidente, pertanto, come con l'intervento del 2017 il legislatore abbia ritenuto necessario mantenere fermo un regime afferente a un rapporto lavorativo affatto peculiare per il settore universitario per il quale non potevano trovare applicazione le straordinarie misure di stabilizzazione volte alla riduzione del precariato che erano destinate ad altri contesti contrattuali. Infatti, non è suscettibile di una diversa interpretazione una norma che, all'art. 20, stabilisca tali misure avente carattere "extra ordinem" e, nell'art. 22, facendo implicitamente proprio il dettato normativo del comma 2 dell'art. 3 del T.U. 165/2001, si premuri di ribadire e precisarne il contenuto e l'operatività nel senso di valorizzare l'esistenza di un corpus normativo autonomo (quello del personale docente dell'università) che "resta fermo" e che viene disciplinato in maniera a sé stante. Del resto, interpretata all'insegna della sua ratio, la norma fa emergere la sua intrinseca coerenza. Invero, la disciplina dettata dall'art. 20, d.lgs. n. 75/2017, dichiaratamente volta al superamento del precariato del ceto impiegatizio nelle pubbliche amministrazioni, mal si attaglia ad un settore governato da specifiche regole di reclutamento e afferenti alla disciplina del rapporto, le quali sono specificamente ritagliate in virtù dell'elevato livello di qualificazione richiesto per la copertura dei ruoli e appaiono funzionali a scandire il progredire della carriera in ragione della sussistenza di tutta una serie di presupposti, requisiti e positive verifiche (inerenti l'attività didattica, la ricerca e –in generale- il corredo curriculare) che non si conciliano, apparendo consonanti, con una misura di tipo sostanzialmente emergenziale indirizzata alla stabilizzazione di personale precario. In altri termini, e conclusivamente, ciò che emerge dalla disciplina in questione è la volontà del legislatore di mantenere ferma –al fine di valorizzarne il ruolo- la predetta caratteristica progettuale che connota la natura consustanziale al tempo determinato dell'attività di ricerca, con ciò escludendo la possibilità di incardinare a tempo indeterminato -anche per il tramite dell'invocata disciplina di cui al d.lgs 75/2017- nuovi ricercatori.

[CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO - ORDINANZA DEL 21 NOVEMBRE 2022, N. 34181](#)

Lavoro e previdenza sociale. In assenza di una comunicazione scritta del committente, il doppio termine non si applica all'azione del lavoratore intesa a ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

In assenza di una comunicazione scritta del committente, il doppio termine non si applica all'azione del lavoratore intesa a ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato. Se manca l'atto datoriale di risoluzione del rapporto di lavoro, il termine di decadenza per impugnare il licenziamento non va individuato nella data di scadenza dell'appalto. Nel caso in esame, la Corte territoriale, condividendo la decisione del Giudice di prime cure, ha respinto il ricorso presentato da due lavoratori, i quali avevano proposto una domanda volte ad ottenere la dichiarazione della



GIURISPRUDENZA

non genuinità dell'appalto intercorso fra due società, previo accertamento di una interposizione di manodopera vietata e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la committente - originaria datrice di lavoro.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV -SENTENZA DEL 22 NOVEMBRE 2022, N. 10275](#)

Sul principio di sinteticità e sul rapporto tra accesso civico ed accesso documentale.

Non può essere concessa l'autorizzazione postuma al superamento dei limiti dimensionali qualora non sussistano, o comunque la parte richiedente non allegghi, i gravi e giustificati motivi di cui all'art. 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016. Qualora l'interessato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell'accesso oggetto della l. n. 241 del 1990, l'Amministrazione deve esaminare l'istanza unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento all'accesso civico generalizzato. Qualora l'Amministrazione non provveda espressamente sulla domanda di accesso, l'interessato non può proporre l'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. sostenendo di aver azionato l'accesso civico generalizzato, se nell'istanza era stato fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell'accesso oggetto della l. n. 241 del 1990: in caso di mancata risposta dell'Amministrazione sull'istanza di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990 si forma infatti il silenzio diniego, che l'interessato ha l'onere di impugnare entro il termine di decadenza.

L'accesso alle informazioni ambientali, di cui all'art. 1 d.lgs. n. 195 del 2005, è finalizzato a far conoscere al pubblico e quindi alla collettività le informazioni che riguardano l'ambiente in un'ottica di trasparenza e di massima diffusione; dunque, non può essere qualificato come tale l'accesso chiesto da un'impresa per la difesa dei propri interessi in giudizio, in relazione ai procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti a suo carico diretti a verificare eventuali impatti dell'attività gestita sulle matrici ambientali circostanti.

[CORTE DEI CONTI – SEZ. GIURISDIZIONALE PER L'UMBRIA - SENTENZA DEL 23 NOVEMBRE 2022, N. 99](#)

Responsabilità amministrativa: risponde del danno all'erario il dirigente che dispone reiterate e illegittime proroghe di un contratto pubblico.

In tema di responsabilità amministrativa, risponde del danno erariale, a titolo di colpa grave, il dirigente che abbia disposto reiterate proroghe di un contratto pubblico, anziché rimmetterlo tempestivamente a gara, violando così i principi eurounitari di concorrenza, par condicio e trasparenza.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ORDINANZA DEL 23 NOVEMBRE 2022, N. 10342](#)

All'Adunanza plenaria la riproponibilità del giudizio di ottemperanza dichiarato inammissibile in caso di mutamento normativo.

Vengono rimesse rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti quesiti di diritto: se sia vincolante per il giudice amministrativo che abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale la pronuncia della Corte costituzionale che assuma un difetto di rilevanza della questione, conseguente all'assunta inammissibilità del giudizio a quo



GIURISPRUDENZA

sulla scorta di profili tuttavia non enucleati nell'ordinanza di rimessione (1); se, dopo che la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione un ricorso per ottemperanza di un decreto decisorio di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la parte interessata possa radicare un nuovo giudizio di ottemperanza, adducendo a fondamento dell'ammissibilità dell'ulteriore azione tanto la sopravvenuta e incisiva modificazione legislativa – sempre da intendersi in termini compatibili con i principi rinvenienti dal secondo comma dell'art. 102 della Costituzione e dalla relativa VI disposizione transitoria – dei caratteri del ricorso straordinario, quanto il consolidato orientamento pretorio che ammette l'ottemperanza di decreti decisori di ricorsi straordinari anche ove emessi prima della novella del 2009 (2); se, all'indomani della cennata riforma del ricorso straordinario, possa essere riproposta l'actio iudicati dopo che, a suo tempo, la parte interessata aveva sponte dichiarato di rinunciare – sia pure con l'espressa clausola di salvezza di "ogni eventuale sopravvenienza normativa o giurisdizionale di favore" – agli effetti favorevoli di una precedente sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato che, nell'ambito di un giudizio articolato su un unico grado radicato in epoca anteriore alla riforma legislativa dell'istituto del ricorso straordinario, ne aveva integralmente accolto le richieste.

[CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 24 NOVEMBRE 2022, N. 234](#)

Previdenza: non è incostituzionale l'art. 14, comma 3, d.l. 4/2019, là dove vieta il cumulo della pensione anticipata "quota 100" coi redditi da lavoro dipendente o autonomo, esclusi quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5000 euro lordi annui.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 14, comma 3, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, là dove vieta il cumulo della pensione anticipata "quota 100" «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

[T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI - SENTENZA DEL 24 NOVEMBRE 2022, N. 7279](#)

Discipline speciali - accesso agli atti delle procedure contrattuali (titolarità attiva).

L'impresa seconda graduata in una procedura di affidamento di una fornitura di farmaci è legittimata ad accedere agli atti della fase esecutiva del contratto stipulato con l'aggiudicatario (ed in particolare alle fatture di vendita dei medicinali) se adduce che il prezzo di aggiudicazione risulterebbe superiore a quello imposto ai fornitori del SSN per il corrispondente farmaco generico, atteso che, ove tale sospetto si rivelasse fondato, il contratto sarebbe nullo, con possibilità di subentro da parte dell'interessato.

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III – SENTENZA DEL 25 NOVEMBRE 2022, N. 15771](#)

Ammissione ai corsi di laurea a numero programmato - Ambiguità dei quesiti.

Per il Collegio, risulta fondato il primo motivo di doglianza della ricorrente, che contestava



GIURISPRUDENZA

la graduatoria finale della prova di ammissione al corso di laurea a numero programmato in Medicina e Chirurgia, sul presupposto che un quesito fosse ambiguo e non avesse risposte corrette. Come rileva il TAR, “con plurime Ordinanze del Consiglio di Stato (tra le tante CdS sez. VII, n° 2878/2022, n° 1578/2022, 1962/2022) rese nell’ambito di omologhi giudizi incardinati in relazione alla procedura per l’ammissione ai corsi di laurea programmato in Medicina e Chirurgia per l’annualità 2021-2022, è stata rilevata la necessità di accertare la corretta formulazione di una serie di quesiti predisposti dal Cineca, alla luce delle criticità evidenziate da numerosi candidati nell’ambito dei contenziosi proposti. E’ stata, pertanto, disposta, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., verifica espletata dall’apposita Commissione incardinata presso l’Istituto Superiore di Sanità. All’esito dei lavori condotti, la Commissione, mediante apposita relazione, ha evidenziato, per ciò che rileva nel contenzioso all’esame del Collegio, che “il testo della domanda 21 e, maggiormente, della correlata risposta E) sono ambigui e tali da poter indurre in errore il candidato”. Sulla base degli esiti della suddetta verifica, in ragione del fatto che l’appellante aveva espressamente contestato il quesito n. 21 e considerato che ella aveva totalizzato un punteggio di 34,10 nel test di accesso, veniva dato atto del fatto che tale risultato, incrementato del punteggio spettante per il quesito n. 21 di 1,90, (conseguente all’attribuzione di 1,50 spettante per ciascuna risposta esatta e all’eliminazione della penalizzazione spettante per le risposte errate pari a 0,40), avrebbe condotto all’attribuzione di un punteggio superiore a quello minimo necessario per il superamento della prova di resistenza. Il Collegio, in adesione alle risultanze della predetta verifica, rileva come la censura inerente all’ambiguità della formulazione del quesito in parola che, nella sostanza, non recava nessuna possibile risposta esatta, risulti fondata e abbia finito per penalizzare in maniera determinante la ricorrente precludendole l’utile collocamento in graduatoria o, comunque, un migliore posizionamento della candidata in vista degli scorrimenti”.

[CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA DEL 1° DICEMBRE 2022, N. 241](#)

Insindacabilità parlamentare: se manca un nesso funzionale con l’attività parlamentare, le dichiarazioni extra moenia non sono coperte dalla prerogativa ex art. 68, primo comma, Cost.

Affinché sia ravvisabile un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni - al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. - è necessario che le stesse possano essere riconosciute come espressione dell’esercizio di attività parlamentare, vale a dire che assumano carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest’ultima o, in ogni caso, siano legate da un evidente e qualificato nesso con l’esercizio della funzione parlamentare [dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti di alcuni soggetti, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Torino, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A)].



GIURISPRUDENZA

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2022, N. 10624](#)

Ambito del sindacato del g.a sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa») – dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla 'ragionevole' ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme – le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della attendibilità tecnico-scientifica.

[T. A. R. LIGURIA, SEZ. I - SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2022, N. 1040](#)

Accesso ai documenti amministrativi.

Chi si è visto negare l'accesso non può semplicemente reiterare l'istanza ostensiva, ma deve impugnare il diniego nel termine di trenta giorni ex art. 116 c.p.a. Colui al quale sia stato negato l'accesso a documenti amministrativi non può semplicemente reiterare l'istanza ostensiva, ma deve impugnare il diniego nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 116 c.p.a.

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III STRALCIO – SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2022, N. 16150](#)

Modalità di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato - Violazione del principio dell'anonimato.

Sulla violazione del principio dell'anonimato nell'ambito delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, il Collegio afferma che “le regole sullo svolgimento delle operazioni, prescritte dal Ministero alle diverse Università sede delle prove ed al CINECA (quest'ultimo incaricato di attribuire i punteggi ai moduli di risposta, mentre schede anagrafiche, moduli di domanda e fogli di controllo dei plichi restavano in possesso dell'Ateneo) prevedevano che le operazioni di chiusura e riapertura dei plichi sigillati si svolgessero con adeguata pubblicità nelle singole fasi. Sui moduli di risposta, tuttavia, compaiono due codici alfanumerici: uno, sottostante al codice a barre, era contenuto nell'etichetta, applicata dagli stessi candidati al foglio risposte e alla scheda anagrafica dopo l'espletamento della prova, al momento della consegna; l'altro – già presente sulla scheda – risultava destinato a consentire la riformazione del plico, da attribuire ai singoli concorrenti dopo l'abbinamento con la scheda anagrafica. Entrambi detti codici – o in particolare il primo, connesso alla scheda anagrafica identificativa del concorrente – potendo essere trascritti o memorizzati avrebbero sostanzialmente vanificato, secondo i ricorrenti, il carattere apparentemente anonimo dei moduli di risposta. Quanto sopra, in corrispondenza dell'astratta possibilità di comunicazione del codice stesso, da parte del concorrente interessato, ad uno o più addetti alle fasi di raccolta e controllo dei moduli in questione, e/o di verifica di esattezza delle risposte fornite. Tale non preclusa possibilità, secondo i medesimi ricorrenti, vizierebbe di per sé l'intera procedura. Il Collegio ha valutato attentamente le argomentazioni al riguardo sostenute, ma non le condivide”.



GIURISPRUDENZA

[CEDU - SENTENZA 8790/2021 DEL 6 DICEMBRE 2022 - AFFAIRE S. C. ITALIE](#)

Diritto alla vita privata - Soggetto che ritenga di essere figlio di persona diversa da quella che risulta essere il padre - Riconoscimento della genitorialità nei confronti del ritenuto padre biologico - Prolungata impossibilità di agire in giudizio a causa della lunga durata del giudizio pregiudiziale di disconoscimento della paternità - Assenza di misure di accelerazione - Violazione dell'art. 8 CEDU da parte dello Stato italiano - Sussistenza.

La Prima Sezione della Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione del diritto alla vita privata (art. 8 CEDU) da parte dello Stato italiano nei confronti del soggetto che, risultando figlio di una persona diversa dal ritenuto padre biologico, subisca un pregiudizio al proprio interesse vitale a far accertare la sua identità personale, a causa della prolungata impossibilità di agire per ottenere il riconoscimento della genitorialità nei confronti del padre biologico, dovuta alla lunga durata del giudizio pregiudiziale di disconoscimento della paternità, senza che siano previste da parte dell'ordinamento nazionale misure che consentano di accelerare tale procedimento.

[T.A.R. Abruzzo, SEZ. I – SENTENZA DEL 7 DICEMBRE 2022, N. 432](#)

Appalti pubblici: il fatturato specifico è requisito economico-finanziario, riconducibile al genus dell'avvalimento di garanzia (anche se la disciplina di gara lo annovera erroneamente fra i requisiti di capacità tecnico-professionale).

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) il fatturato specifico va qualificato come requisito di carattere economico-finanziario, riconducibile al genus dell'avvalimento di garanzia, ancorché la disciplina di gara lo annoveri erroneamente fra i requisiti di capacità tecnico-professionale; 2) la regola della puntuale indicazione delle risorse in concreto prestate all'ausiliata si applica solo nel caso di avvalimento tecnico-operativo, e non anche nel caso di avvalimento di garanzia, poiché quest'ultimo non implica necessariamente il coinvolgimento di aspetti specifici dell'organizzazione dell'impresa, bensì assolve alla funzione di ampliare lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell'appalto con le risorse economiche dell'ausiliaria, il cui indice è costituito dal fatturato; 3) il contratto di avvalimento, pur essendo in genere oneroso, deve ritenersi validamente stipulato anche a titolo non oneroso o qualora manchi il corrispettivo in favore dell'ausiliaria, purché dal testo dell'accordo emerga chiaramente l'interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha indotto quest'ultima ad assumere senza compenso gli obblighi derivanti da tale contratto e le relative responsabilità. V. anche: CdS, sez. V, sent. n. 4024/2019; CGARS, sent. n. 74/2022; TAR Campania, sez. IV, sentt. nn. 6214/2022 e 3931/2021; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 4289/2021.

[CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - GRANDE SEZIONE - SENTENZA DELL'8 DICEMBRE 2022](#)

Trattamento dei dati personali: se l'interessato dimostra, pur senza aver prima intentato un'azione legale, che le informazioni indicizzate sono manifestamente inesatte, il gestore del motore di ricerca deve cancellarle.

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 17, § 3, lett. a), del regolamento



GIURISPRUDENZA

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli artt. 7 e 8 CDFUE, da un lato, e quelli di cui all'art. 11 CDFUE, dall'altro, ai fini dell'esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l'eliminazione, dall'elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell'esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un'azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto; 2) gli artt. 12, lett. b), e 14, primo comma, lett. a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'art. 17, § 3, lett. a), del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli artt. 7 e 8 CDFUE, da un lato, e quelli di cui all'art. 11 CDFUE, dall'altro, ai fini dell'esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l'eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.

[CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 2022, N. 247](#)

Procedura penale: non sono fondate le questioni di costituzionalità relative agli artt. 352 e 125, comma 3, c.p.p., in tema di motivazione del decreto di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria.

Non sono fondate, anche «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - degli artt. 352 e 125, comma 3, c.p.p., là dove non prevedono che il decreto di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria debba essere motivato, a pena di nullità assoluta rientrante fra quelle di cui all'art. 179, comma 2, c.p.p.

[CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 2022, N. 36057](#)

Ricorso per cassazione.

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di contrasto e di massima di particolare importanza, hanno affermato che, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c., disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto



GIURISPRUDENZA

dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III – SENTENZA DEL 9 DICEMBRE 2022, N. 16495](#)

Ammissione ai corsi di laurea a numero programmato - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice amministrativo.

A seguito dell'impugnazione della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/2022, relativamente all'ambiguità nella formulazione di un quesito che non presentava, a detta del ricorrente, alcuna risposta esatta tra le varie opzioni disponibili, il Collegio ha affermato che "sindacare la correttezza delle risposte significhi sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso a questo giudice se non nelle tassative ipotesi previste dalla legge, il quale non può sostituire con il proprio giudizio la valutazione rientrante nelle specifiche competenze degli organi dell'amministrazione a ciò preposti e, per questo, titolari della discrezionalità di decidere". La censura in questione, dunque, "impinge nel fulcro della discrezionalità tecnica, astretta alla c.d. riserva di amministrazione, ed è quindi sindacabile da questo Giudice solo nelle ipotesi di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici che nella specie non risaltano" (tra le tante, TAR Lazio Roma Sez. III, 25 marzo 2022, n. 3402; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 marzo 2021, n.2314; Consiglio di Stato, Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568).

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. IV – SENTENZA DEL 12 DICEMBRE 2022, N. 16587](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Interdisciplinarietà della produzione scientifica - Motivazione Postuma.

L'art. 4 del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120, dedicato ai criteri a cui le commissioni si devono attenere per valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati, chiama in causa le "tematiche interdisciplinari", ponendole al primo posto. Tematica che appare proprio caratterizzare le opere della ricorrente in esame, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione. È noto che nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è [...] ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l'emaneazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Consiglio di Stato,



GIURISPRUDENZA

sezione sesta, sentenze 9 marzo 2021, n. 2001; 24 giugno 2020, n. 4038; sezione seconda, sentenze 18 giugno 2020, n. 3909; 6 maggio 2020, n. 2860) (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 19 luglio 2021, n. 5401, Consiglio di Stato sez. III, 13/07/2022, n. 5959).

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. VI SENTENZA DEL 15 DICEMBRE 2022, N. 16867](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Onere motivazionale - Ripetitività dei temi trattati.

In mancanza di una motivazione particolarmente accurata [...] la possibilità di una mera enunciazione di non idoneità del candidato renderebbe possibili conclusioni indimostrabili e potenzialmente arbitrarie, apparendo perplesse e irrisolte le ragioni del negativo giudizio sulle pubblicazioni, in ragione della mancata specificazione, nemmeno in forma sintetica, dei presunti limiti e delle asserite insufficienze che connoterebbero i singoli lavori del ricorrente». L'unico vero "limite" ravvisato dalla Commissione nella produzione scientifica del candidato è rappresentato dalla ripetitività dei temi trattati, elemento, tuttavia, non rientrante tra i parametri previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016 per valutare la qualità delle pubblicazioni; e perciò inidoneo, di per sé, a giustificare il diniego dell'abilitazione scientifica nazionale (in tal senso cfr. ex plurimis TAR Lazio – Roma, sez. III bis, n. 7732 del 2021).

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. IV – SENTENZA DEL 15 DICEMBRE 2022, N. 16915](#)

Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione della qualità della produzione scientifica – Originalità.

Nel caso di specie, nell'ambito di una procedura di abilitazione scientifica nazionale, la valutazione relativa all'assenza di originalità delle opere, nei giudizi sfavorevoli dei Commissari, non viene espressa genericamente ma, al contrario, specificamente contestualizzata rispetto al contenuto delle singole pubblicazioni, come risulta dalla piana lettura dei giudizi, nei quali ogni singola pubblicazione allegata dal candidato è descritta nei suoi contenuti e nei risultati raggiunti. La lettura dei giudizi mostra chiaramente come la conclusione di insufficiente originalità della produzione scientifica sia stata contestualizzata rispetto al contenuto di ogni singola pubblicazione e ben argomentata con riferimento alla rappresentazione di risultati già acquisiti nella comunità scientifica di riferimento. È del tutto fisiologico che, in relazione ad una valutazione complessa come quella relativa alla qualità scientifica delle pubblicazioni, i commissari possano avere opinioni diverse – e proprio per tale ragione il legislatore ha previsto un numero dispari di componenti: nell'eventualità non infrequente che le divergenze valutative non si appianino, difatti, non può che operare il principio della maggioranza – specie considerando che, nel caso sottoposto al presente scrutinio le divergenze riguardano un aspetto (l'originalità delle pubblicazioni) in relazione al quale la discrezionalità di valutazione è comprensibilmente massima, stante le diverse "sensibilità" dei commissari (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IV, 17 ottobre 2022, n. 13155).



GIURISPRUDENZA

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III - SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2022, N. 16947](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - pareri legali.

Il destinatario di una comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento di repressione edilizia ha diritto di accedere al parere legale ivi menzionato.

[T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III QUATER - SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2022, N. 16938](#)

Discipline speciali - accesso ai dati sanitari (accesso agli atti di farmacovigilanza - covid-19).

Per il T.A.R. non può essere accolto il ricorso avverso il silenzio diniego di AIFA e di ISS sull'istanza di accesso ex L. 241/90 volta ad ottenere i pareri tecnici resi in merito alla valutazione di genotossicità, cancerogenicità e mutagenicità dei vaccini a mRNA anti Covid, trattandosi di documentazione che detti istituti hanno dichiarato di non avere mai detenuto (assumendo la responsabilità di tale dichiarazione) e che fanno parte dei dossier relativi a procedimenti autorizzatori di competenza di EMA (European Medicines Agency); né, per tale motivo, detti istituti hanno l'obbligo giuridico di procurarsi la documentazione richiesta presso EMA al fine di soddisfare l'istanza ostensiva (nel caso di specie l'interessata aveva formulato l'istanza di accesso in quanto destinataria di provvedimenti sanzionatori per non avere ottemperato all'obbligo vaccinale, assumendo la natura endoprocedimentale della suddetta documentazione rispetto ai predetti provvedimenti).

[T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, SEZ I - SENTENZA DEL 19 DICEMBRE 2022, N. 2293](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - diritto alla riservatezza (dati personali).

Una ditta produttrice di vino che subisce un giudizio non favorevole sulla denominazione di origine e le indicazioni geografiche dei propri prodotti ai sensi della normativa eurounitaria ha diritto di accedere ai verbali di controllo redatti dall'apposita commissione di degustazione incaricata dal Ministero, comprensivi dei dati personali dei commissari esercitanti l'attività di certificazione, a prescindere da eventuali clausole di riservatezza esistenti nei contratti tra l'organismo certificatore ed i commissari stessi, trattandosi di dati personali rispetto ai quali prevale l'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. 241/90.

[T.A.R. EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA - SENTENZA DEL 21 DICEMBRE 2022, N. 1010](#)

Limitazioni del diritto di accesso (l. 241/90) - diritto alla riservatezza - procedure concorsuali e selettive.

Il T.A.R. ribadisce che in materia di pubblici concorsi, le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la compara



GIURISPRUDENZA

zione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio.

[CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA DEL 22 DICEMBRE 2022, N. 11200](#)

Autorità amministrative indipendenti - Autorità nazionale anticorruzione – Delibera - Effetto conformativo - Lesività- Sussistenza.

L'impugnabilità di una delibera non vincolante dell'ANAC non è da escludersi in senso assoluto, atteso che tale provvedimento potrebbe assumere connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi alla fattispecie concreta, di fatto incide sulla sfera giuridica dei destinatari, essendo idonea ad arrecare un vulnus diretto ed immediato. Ne consegue che la sua 'lesività' non va valutata in astratto o sulla base dell'inquadramento dogmatico del provvedimento, dovendosi rilevare gli effetti conformativi che lo stesso produce, nell'immediato, nei confronti dei soggetti a cui è indirizzata.

[CONSIGLIO DI STATO, A.P. – SENTENZA DEL 28 DICEMBRE 2022, N. 17](#)

Congedi per la cura del figlio – Fruibilità da parte del padre del minore – Spettanza.

L'articolo 40, comma 1, lett. c), del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente", intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità.



DOTTRINA

[Carlo Saltelli, L'effettività della tutela giurisdizionale amministrativa tra teoria e prassi, Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa](#)

[Gino Scaccia, Il controllo della legittimità costituzionale del diritto dell'Unione europea, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Federalimi.it, n. 29, 02/11/2022](#)

[Gianluca Fasano, Gestione dell'algoritmo in ambito pubblico: le smart cities quale crocevia di diritti fondamentali, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Federalimi.it, n. 29, 02/11/2022](#)

[Ilaria De Cesare, Una prima lettura del d.lgs. n. 105/2022 sul riordino dei congedi parentali, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Federalimi.it, n. 29, 02/11/2022](#)

[Sandro Staiano, Anti-mitopoiesi. Breve guida pratica al regionalismo differenziato con alcune premesse, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Federalimi.it, n. 29, 02/11/2022](#)

[European Commission, Communication from the commission to the european parliament, the council, the european central bank, the european economic and social committee and the committee of the regions. Communication on orientations for a reform of the eu economic governance framework, Brussels, 9/11/2022, in rivista Federalimi.it, n. 29, 02/11/2022](#)

[Tania Groppi, Dal costituzionalismo globale ai nuovi autoritarismi. Sfide per il diritto comparato, Articolo-Saggio, 2022, in rivista aic.it, 4/2022, 07/11/2022](#)

[Vincenzo Desantis, Le nuove prospettive dell'Internet Voting tra avanzamento tecnologico e sostenibilità giuridica, Articolo-Saggio, 2022, in rivista aic.it, 4/2022](#)

[Andrea Giovanardi, L'udienza di trattazione delle controversie tra istanze di digitalizzazione, crisi pandemica e riforma del processo tributario, Articolo-Saggio, 2022, in Rivista di diritto tributario.it, 08/11/2022](#)

[Tommaso Calculli, Proporzionalità del prelievo e sostituzione tributaria ai tempi della Blockchain "aterritoriale", Articolo-Saggio, 2022, in Rivista di diritto tributario.it, 01/11/2022](#)

[Enrico Gagnoli, L'inopportunità di una regolazione imperativa dell'efficacia soggettiva generale del contratto collettivo, Articolo-Saggio, 2022, in Rivista Lavoro Diritti Europa.it, 08/11/2022](#)

[Alessandro Bellavista, I problemi della definizione dei perimetri contrattuali e della misurazione della rappresentatività degli attori negoziali ai fini della contrattazione collettiva. Quali soluzioni?, Articolo-Saggio, 2022, in Rivista Lavoro Diritti Europa.it, 08/11/2022](#)

[Maurizio Ricci, Aspettando Godot: la legge sulla rappresentatività sindacale e sulla contrattazione collettiva, Articolo-Saggio, 2022, in Rivista Lavoro Diritti Europa.it, 08/11/2022](#)

[Luca Bolognini, L'arte della Privacy – Metafore sulla \(non\) conformità alle regole nell'era data-driven, Saggio, Ed. Rubettino, 2022](#)



DOTTRINA

[Mario Luigi Torsello, Chiara Buglia, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, Articolo-Saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa](#)

[Tommaso E. Frosini, Il diritto costituzionale all'insularità, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Federalimi.it, n. 30, 16/11/2022](#)

[Elena Griglio, Il rapporto tra gruppi, partiti e singoli eletti nel nuovo regolamento del Senato. Spunti di riflessione a margine dell'esperienza comparata, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Federalimi.it, n. 30, 16/11/2022](#)

[Germana Lo Sapia, La regulatory sandbox tra principi dell'attività amministrativa e rischio di illusione normativa, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Federalimi.it, n. 30, 16/11/2022](#)

[Massimo Luciani, Itinerari costituzionali della memoria, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Aic.it, 4/2022](#)

[Emanuele Gabriele, Il Bill of Rights Bill e gli altri tentativi di riforma dello Human Rights Act nell'ordinamento britannico, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Aic.it, 6/2022](#)

[Elisabetta Lamarque, The Cross-Border Protection of Vulnerable Adults in the EU from the Italian Perspective, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Aic.it, 6/2022](#)

[Barbara Pezzini, L'Italia davanti alla Corte EDU per l'insufficiente protezione delle vittime della violenza di genere: una questione costituzionale, Articolo-Saggio, 2022, in rivista Aic.it, 6/2022](#)

[Pier Luigi Portaluri, The constitutionally guaranteed right not only to receive, but also to provide solidarity, Articolo-saggio, 2022, in sito Giustizia amministrativa](#)

Università degli Studi di Palermo

Direzione Generale

Servizio Prevenzione della Corruzione e Trasparenza,

Normativa di Ateneo, Privacy e Servizio Ispettivo